



## **DIRITTO**

Dall'esame della documentazione è stato possibile appurare che la controversia – nei termini prospettati dall'istante – ha trovato una definizione tra le parti.

Pertanto, questo Collegio, in analogia con quanto avviene per le procedure di rito, non può che dichiarare cessata la materia del contendere.

Infatti, come riconosce la giurisprudenza in materia, “la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal Giudice anche d'ufficio – costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto” (così, Cass., 25 maggio 2007 n. 12310).

## **P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTA